

Forme di collaborazione e aggregazione tra imprese

14 novembre 2024

Avv. Emiliano Riba



DOMANDE:

- Quali sono i principali vantaggi nell'avviare una collaborazione con altre imprese per aprirsi la strada in un nuovo mercato estero?
 - Quali sono le principali forme di collaborazione tra imprese?
 - Quali sono i loro tratti distintivi e quali le finalità che si possono perseguire attraverso le singole forme?
 - Quali criteri si possono seguire per valutare la forma più idonea alle proprie esigenze e finalità?
 - Quali sono le implicazioni di carattere legale e fiscale insite nelle varie forme?
-

Perché cooperare

- Principalmente si deve ritenere che la collaborazione, soprattutto – ma non solo – tra imprese di piccole e medie dimensioni sia il miglior strumento a disposizione per superare alcune barriere (tecniche e/o commerciali) che si frappongono al successo dell'impresa in campo internazionale.
 - Ogni azienda ha le proprie motivazioni.
 - Obiettivo di oggi è approfondire il «COME»
-

La negoziazione preliminare

- È fondamentale che le imprese approfondiscano seriamente e manifestino apertamente la loro volontà.
- NO RISERVE MENTALI
- NO RETRO PENSIERO
- NO «TENERSI LIBERI PER ALTRO»
- Se si decide di collaborare, gli imprenditori devono essere disponibili a trasmettersi tra loro anche le informazioni riservate.

Tutela preliminare

- Per la naturale delicatezza di questa fase è possibile che gli imprenditori, già nel momento della trattativa (ed ancora prima di entrare nel vivo) stipulino un **NDA – non disclosure agreement**, ovvero un **Accordo di riservatezza** che può coprire tutte o solo alcune delle informazioni destinate ad essere condivise.

Contratti tipici

- Sono quelli per cui il legislatore (nazionale o di altro Stato) ha creato un preciso quadro giuridico di riferimento, es: vendita, agenzia, appalto, locazione, comodato, mandato ...
- Spesso il legislatore ne determina forma, contenuti, durata.
- Hanno un loro «nome proprio»

Contratti atipici...

- Nel diritto italiano esiste l'articolo 1322 C.C., per il quale:
- «Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.»

Le collaborazioni tra imprese

Contratti tipici

- il consorzio
- l'associazione temporanea di imprese
- il contratto di rete
- il geie

Contratti atipici

- la joint venture,
- il cluster network agreement,
- etc ...

Esempi (reali) di contratti atipici

- Tre imprese italiane – settore rubinetteria / sanitari – arredo bagno hanno unito le forze per creare in USA uno show room e magazzino.
- Hanno promosso le rispettive attività e prodotti in modo unitario, risparmiando costi ed ottimizzando la risposta al mercato.

- Alcune imprese del settore Avio hanno sottoscritto un accordo di cluster network, per presentarsi ai potenziali committenti come una sorta di «azienda diffusa» e cogliere migliori opportunità di business.

Altro esempio: la JOINT VENTURE

Nel diritto italiano non vi è una definizione di Joint venture: Essa rientra nelle tante ipotesi di contratto atipico il cui contenuto, di tipo collaborativo, può essere di fatto determinato liberamente dalle parti nei limiti già visti.

Nel diritto cinese, invece, il termine assume un significato preciso e rappresenta tipologie distinte di forme di cooperazione con un potenziale partner locale (Equity Joint Venture, Contractual joint venture)

IL CONSORZIO

- Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art.2602 CC).
- Esempi pratici di utilizzo di questo strumento:
 - CONSORZIO TUTELA DEL GRANA PADANO
 - CONSORZI IRRIGUI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
 - CSI PIEMONTE

segue

- Richiede forma scritta a pena di nullità

Lo statuto / contratto deve indicare:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione;
- 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

segue

- Raramente usato per approcciare i mercati internazionali, per le oggettive complicazioni di funzionamento (ad esempio, se non diversamente pattuito, le modifiche dello statuto si approvano all'unanimità).
- Utile, se pre-esistente all'internazionalizzazione, per dividere tra i consorziati i costi di attività promozionali o di marketing
- Esempio pratico
 - Consorzio con sede a Roma, riunisce commercianti di utensili e ferramenta di tutta Italia. Registra in Cina – a fini protettivi – i marchi e segni distintivi dei consorziati.

SOCIETÀ CONSORTILI

- Gli scopi tipici del consorzio possono essere raggiunti anche attraverso l'utilizzo delle forme di società di capitali, tipicamente SpA e Srl
- Per il nostro Art. 2615 ter C.C. «Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo [2602](#).»

Caratteristiche principali delle società consortili

- **Scopo mutualistico:** le società consortili hanno uno scopo mutualistico, mirato alla creazione di vantaggi economici per i soci. Lo scopo quindi non è il profitto diretto della società stessa, ma il beneficio economico che questa genera per le aziende consorziate.
- **Autonomia:** le società consortili sono entità giuridiche autonome, con un proprio capitale sociale e una propria struttura organizzativa. Ciò significa che rispondono dei debiti con il proprio patrimonio, sollevando i soci da una responsabilità diretta (salvo alcune eccezioni che possono essere specificate nei contratti).
- **Forma societaria flessibile:** possono essere costituite in varie forme, tra cui S.p.A., S.r.l., società cooperativa, ma sempre con finalità consortile. La scelta della forma giuridica determina il livello di complessità della governance e il capitale minimo da versare.
- **Durata e obblighi:** le società consortili possono avere una durata estesa o limitata a seconda della volontà dei costituenti e stabilire vincoli e obblighi maggiori per i soci. Possibile prevedere un impegno costante nelle attività comuni e contribuzioni economiche regolari.

Vantaggi delle società consortili

- **Economie di scala:** condividendo risorse, know-how e capacità produttive, le imprese riducono i costi operativi.
- **Accesso a finanziamenti e agevolazioni:** le società consortili sono spesso eleggibili per specifici finanziamenti, agevolazioni fiscali o contributi pubblici mirati al sostegno delle reti di impresa.
- **Maggior competitività:** l'unione di forze permette alle PMI di affrontare mercati più ampi e complessi, migliorando la loro capacità competitiva.
- **Rischio ridotto:** la condivisione dei costi e delle responsabilità aiuta a ridurre i rischi connessi a grandi investimenti, distribuendoli tra più aziende.
- **Esempi tipici:**
 - Logistica
 - e trasporti: per ottimizzare la gestione della catena di approvvigionamento e ridurre i costi di trasporto.
 - Internazionalizzazione: agevolano le piccole e medie imprese (PMI) nell'esplorare mercati esteri.
 - Ricerca e sviluppo (R&D): favoriscono progetti innovativi attraverso la condivisione di risorse per la ricerca.
 - Servizi di marketing e promozione: gestiscono attività di promozione e pubblicità comuni, come fiere e campagne di marketing collettive.

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

- Noti anche come A.T.I., A.T.S., R.T.I.
- Oggi, trovano la loro disciplina nel Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 361 - **Codice dei contratti pubblici** in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, **articolo 68**.
- In sintesi questo articolo stabilisce che gli operatori economici possono presentare **offerte congiunte** anche prima di costituire ufficialmente raggruppamenti o consorzi, firmando un impegno reciproco a designare un mandatario per l'esecuzione del contratto. Non è richiesta una **specifica forma giuridica** in fase di offerta, ma può esserlo successivamente se necessario per il contratto. I raggruppamenti devono specificare le **attività di ciascun partecipante** e garantire **responsabilità solidale verso la stazione appaltante e i fornitori**. Eventuali **modifiche** alla composizione del gruppo sono ammesse, purché i rimanenti mantengano i requisiti per completare i lavori.

In dettaglio

- Se i raggruppamenti non sono ancora costituiti, **l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici** che li costituiranno e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- In sede di offerta sono specificate le **categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici** riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle (Non è obbligatorio che il capofila svolga la parte preponderante dei lavori o dei servizi)
- La loro **forma è libera**, ma le stazioni appaltanti possono:
 - a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;
 - b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.
- Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi, detto mandatario.
- Quanto alla **forma**, il mandato deve risultare da **scrittura privata autenticata**. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è **gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante**. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa **la revoca del mandato** collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

In dettaglio 2

- Al mandatario spetta la **rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante** per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le **responsabilità facenti capo ai mandanti**.
- Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro **responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori**. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.

In dettaglio 3

- 10. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
- 11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano **complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali**, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.
- 12. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- 13. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.
- 14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- 15. E' **vietata l'associazione in partecipazione** sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo.
- 16. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.
- 17. E' ammesso il **recesso di una o più imprese raggruppate**, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. **Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.**
- 18. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).
- 19. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 20. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le **imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.**

In sintesi

- Si tratta di strutture molto snelle, costituite da imprese appartenenti allo stesso settore o a settori affini e utilizzabili per la partecipazione congiunta alle gare d'appalto.
- La c.d. ATI si sostanzia un mandato irrevocabile con rappresentanza, rilasciato da una o più imprese MANDANTI a favore di un'impresa detta MANDATARIA o capofila.
- La forma del raggruppamento è nota anche all'estero, tanto è vero che alle gare d'appalto internazionali molto spesso le imprese italiane partecipano in ATI.

Antitrust

- L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiarito che le imprese non possono partecipare come raggruppamento se potrebbero partecipare da sole, avendo le caratteristiche ed i requisiti necessari.
- Inizialmente i TAR avevano contrastato queste decisioni, ma il Consiglio di Stato ha accolto l'approccio dell'AGCM sulle ATI sovrabbondanti.
- La norma è chiara sul punto.

IL CONTRATTO DI RETE

- È lo strumento attraverso il quale due o più imprenditori “uniscono le forze” per realizzare un determinato obiettivo comune, che può essere ampio o limitato ma sempre teso ad aumentare la competitività delle imprese riunite.
 - Rete-contratto
 - Rete-soggetto

Per fare cosa?

- divenire un'aggregazione di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero
- ampliare l'offerta dei beni e/o servizi
- dividere i costi
- accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto
- godere di agevolazioni fiscali (quando vigenti)
- partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici
- impiegare il distacco del personale tra le imprese
- assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete

Per farlo come?

- Attraverso il “**PROGRAMMA DI RETE**” - ossia un piano generale d’azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese retiste, che daranno esecuzione concreta alle attività previste nel piano.
- Tali attività possono essere di tre tipi:
 1. collaborazione tra le parti in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese;
 2. scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica)
 3. esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese

Caratteristiche

- Soggetti partecipanti: società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc. NO liberi professionisti tra loro; NO associazioni senza scopo di lucro.
- Dimensioni: grandi, medie e piccole imprese
- Numero: devono essere almeno due
- Sede: possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia (necessaria filiale in Italia).
- Attività: possono operare in settori diversi

Riferimenti normativi

- Introdotta con Decreto legge 5/2009, articolo 3, comma 4 ter.
- Decreto convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33. - «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario».

In particolare comma 4. ter

- «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo **scopo** di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal **fine** si obbligano, sulla base di **un programma comune di rete**, a **collaborare** in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a
- **scambiarsi informazioni o prestazioni** di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
- **esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.**
- Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un **fondo patrimoniale comune** e la nomina di un **organo comune** incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
- Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale **non e' automaticamente dotato di soggettività giuridica**, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.

segue

- Se il contratto prevede **l'istituzione di un fondo patrimoniale** comune e di un **organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
 - (1 . Abrogato)
 - 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, **per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;**
 - 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una **situazione patrimoniale**, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al **bilancio di esercizio della società per azioni**, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Accordi di foresta (dal 2021)

- 4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.^{25 26}
- 4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agrosilvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:
 - a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
 - b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
 - c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
 - d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
 - e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.^{25 26}
- 4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione.^{25 26}

Il fondo patrimoniale comune / regole riprese dalle norme sui consorzi

2614. Fondo consortile.

- I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

2615. Responsabilità verso i terzi.

- Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
- Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quot

IL CONTRATTO - FORMA

- Il contratto deve essere **redatto** per **atto pubblico** o **per scrittura privata autenticata**, ovvero per **atto firmato digitalmente** a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti,
- Il contratto va **trasmesso** ai competenti uffici del **registro delle imprese** attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Il contratto - contenuti

- a) **il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale** di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché **la denominazione e la sede della rete**, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
- b) l'indicazione degli **obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità** competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un **programma di rete**, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la **misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali** e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le **regole di gestione del fondo medesimo**; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
- d) la **durata del contratto**, le **modalità di adesione di altri imprenditori** e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere **l'ufficio di organo comune** per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i **poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto**, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. **L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività**, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- f) **le regole per l'assunzione delle decisioni** dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

IL FISCO

Prima dell'invio al Registro delle Imprese, l'atto dovrà essere registrato fiscalmente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che provvederanno a restituire il numero di registrazione, necessario per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese.

Iscrizione nel registro imprese...

- Il contratto di rete e' soggetto a **iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante** e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
- Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. (...);

...segue

- Il contratto, firmato digitalmente dai retisti, può essere iscritto nel registro imprese attraverso la modalità telematica, già prevista nella legge, ma attuata concretamente dalle Camere di Commercio solo a partire dal 2015.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. **3676/C dell'8 gennaio 2015** ha reso note le istruzioni relative all'iscrizione al registro delle imprese dei contratti di rete.

Procedimento

- Una volta stipulato il contratto di rete, si procede alla **registrazione all’Agenzia delle Entrate**.
- In caso di contratto redatto in conformità al modello standard tipizzato, il soggetto che si è impegnato alla sua registrazione deve presentare all’Agenzia delle Entrate su supporto informatico (CD/DVD) il contratto in formato elaborabile ovvero il file XML firmato digitalmente (e marcato) e il file PDF contenente la “Rappresentazione a stampa dell’originale informatico”.
- Nella ricevuta di registrazione saranno riportati gli estremi di registrazione che, assieme al numero di repertorio notarile o agli estremi del modello standard tipizzato, costituiranno gli estremi identificativi del contratto di rete privo di soggettività giuridica ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese.

Come procedere

- Per iscrivere una “rete contratto” al Registro Imprese ogni impresa partecipante, purché iscritta al Registro delle Imprese, deve compilare e inviare una pratica telematica, firmata digitalmente, di **comunicazione unica di variazione** all’ufficio del registro delle imprese ove ogni impresa ha sede.
- La domanda di iscrizione si produce utilizzando il modello informatico “S2”, se società, oppure il modello informatico “I2” se impresa individuale, indicando:
- nel riquadro “B/ESTREMI DELL’ATTO” o la forma SCRITTA se il contratto è stato redatto con il modello standard tipizzato altrimenti SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA o ATTO PUBBLICO, o il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE; o la data dell’atto che, in caso di contratto tipizzato corrisponde alla data della marcatura temporale se il file XML firmato è marcato, altrimenti alla data stessa di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate o il numero di repertorio dell’atto notarile oppure gli estremi del contratto di rete tipizzato, o gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate
- nel riquadro “RETI DI IMPRESE” le informazioni richieste per il contratto di rete.

segue

- Nel riquadro “RETI DI IMPRESE” il tipo di adempimento deve essere:
- A “ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA RIFERIMENTO” per l’impresa di riferimento;
- B “ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA ADERENTE” per le altre imprese aderenti.

segue

- L'impresa di riferimento deve compilare tutti i dati del contratto di rete, concernenti la scadenza, gli obiettivi, il programma, la durata, l'organo comune e il fondo patrimoniale se istituiti, la denominazione del contratto, la modalità di assunzione delle decisioni. Deve obbligatoriamente indicare nell'apposita sezione del riquadro "RETI DI IMPRESE" l'elenco completo di tutte le imprese partecipanti iscritte al R.I., fornendo, per ognuna, il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario o di riferimento.
- Le eventuali imprese estere non iscritte al R.I. potranno essere citate come "partecipanti" solo nel testo libero che descrive gli obiettivi e/o il programma della rete. Infatti le imprese estere prive di sede secondaria in Italia e perciò non iscritte al R.I. non possono presentare una comunicazione unica di variazione utilizzando il modello informatico S2 o I2.

segue

- Le altre imprese partecipanti iscritte al R.I. devono compilare solo il codice dell'adempimento (B), la denominazione del contratto e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento, cioè il codice fiscale, la denominazione e l'indicazione se trattasi o meno del soggetto mandatario. Il campo relativo alla denominazione del contratto di rete è obbligatorio, perciò se questa non fosse stata definita, va inserita la dicitura "ASSENTE" (la normativa prevede l'obbligo di definire la denominazione solo se è stato costituito un fondo patrimoniale comune). L'attribuzione del codice fiscale al contratto di rete non è obbligatoria; va richiesta all'Agenzia delle Entrate non attraverso la comunicazione unica. Dopo l'attribuzione il codice fiscale deve essere comunicato al Registro Imprese.

segue

- Alla pratica di comunicazione deve essere allegato il documento che rappresenta il contratto di rete; se il contratto è stato redatto secondo il modello standard tipizzato deve essere allegato il file XML firmato o eventualmente marcato con codice “B07” e descrizione “ATTO XML”.

Fine del rapporto

- Solo l'impresa di riferimento presenta la comunicazione di cessazione del contratto presso l'ufficio del registro delle imprese ove tale impresa di riferimento ha sede.
- L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta
- cessazione del contratto di rete a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della cessazione.
- Anche la comunicazione di cessazione del contratto di rete si produce utilizzando il modello informatico "S2", se società, oppure il modello informatico "I2" se impresa individuale, con i riquadri "B/ESTREMI DELL'ATTO" e "RETI DI IMPRESE".
- Il codice adempimento da indicare è G "CESSAZIONE CONTRATTO".

Eventuale acquisto della soggettività giuridica.

- Se e' prevista la costituzione del **fondo comune**, la rete **può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede**; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica.
- Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'[articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)

precisiamo

- La **personalità giuridica** è il più intenso e completo meccanismo di imputazione unitaria al gruppo degli effetti giuridici dell'attività comune e si applica solo alle associazioni riconosciute, alle società di capitali ed alle cooperative.
- La **soggettività dei gruppi**, da un parte non si riduce alla soggettività delle persone fisiche e dall'altra non assume l'intensità e la completezza delle caratteristiche tipiche della personalità giuridica. Trattasi delle forme di soggettività collettiva che si applicano alle associazioni non riconosciute, alle società di persone, ai consorzi con attività esterna, al G.e.i.e.
 - (studio Cortellazzo & Soatto)

E ancora ...

- **All'Ente che sorge per effetto della stipulazione di un contratto di rete, è in ogni caso da escludere che sia riconosciuta personalità giuridica.**
- Lo stesso Governo italiano, come confermato dalla decisione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011, relativa alla causa n. C(2010)8939 (riconoscimento della sospensione d'imposta per i fondi destinati al fondo patrimoniale comune), ha infatti chiarito che la rete di imprese non avrebbe assunto "personalità giuridica autonoma". In termini generali quindi, pur riconoscendo alla rete una propria soggettività, mancherebbe quell'alterità tra imprenditori "retisti" e rete che, unita ai tratti della responsabilità patrimoniale e dell'unità, renderebbe la rete una persona giuridica distinta dai retisti.

Reti a regime speciale

Quando la rete dispone di:

- 1. una sede;
- 2. l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- 3. l'istituzione di un organo comune;
- 4. lo svolgimento, da parte dell'organo comune, di un'attività con terzi (anche commerciale).

Allora è previsto che:

- • per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
- • vi sia l'obbligo di redazione e deposito, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, di un vero e proprio bilancio di esercizio (simile a quello delle spa).

il patrimonio comune

- la rete può essere dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei partecipanti.
- La sua creazione è facoltativa e, se creato, gode del non trascurabile vantaggio di essere il solo bene aggredibile da parte di terzi creditori della “rete”, ovvero da parte di coloro che abbiano eseguito prestazioni o fornito beni alle imprese in rete, per lo svolgimento del programma comune.

Segue - patrimonio

- Per tutta la durata del contratto i membri della rete non possono chiedere la divisione del fondo, e i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
- per le obbligazioni assunte in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune.
- Se, tuttavia, gli organi della rete avessero assunto obbligazioni specifiche per conto dei singoli partecipanti, di esse risponderanno questi ultimi solidalmente col fondo consortile.
- per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune (richiamo espresso agli articoli 2614 e 2615 del Codice Civile)

Co-datorialità nei rapporti di lavoro

- Sul tema è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto ministeriale 29 ottobre 2021 n. 20513 / Comunicazioni rapporti di lavoro in regime di codatorialità - indicazioni operative.
- Il decreto precisa che per le comunicazioni di **co-assunzione in agricoltura**, di cui all'articolo 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 marzo 2014.
- La comunicazione deve avvenire per via telematica per il tramite di un soggetto individuato, nell'ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.

segue

- Per i lavoratori **già assunti** dalle imprese che partecipano a una rete con codatorialità, gli obblighi previdenziali e assicurativi fanno riferimento all'impresa di origine.
- Per **nuove assunzioni in regime di codatorialità**, va specificata l'impresa che sarà responsabile degli adempimenti previdenziali.
- La **retribuzione imponibile** si basa sul contratto collettivo dell'impresa di origine, salvo eventuali adeguamenti se il lavoratore opera maggiormente presso un'altra impresa nel mese.
- I lavoratori in codatorialità sono registrati nel **libro unico del lavoro dell'impresa di riferimento**, che deve annotare separatamente le ore lavorate per ciascun datore.

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Trasformazione

Sezione 1 - Impresa referente

codice fiscale *

denominazione datore di lavoro *

Dati Rete di Imprese

numero di repertorio * data contratto *

denominazione rete *

Dati legale rappresentante

cognome * nome *

sexo * data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita *

cittadinanza * soggiornante in Italia (**)

titolo di soggiorno (*)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (*)

scadenza titolo di soggiorno (*) questura rilascio titolo di soggiorno (*)

settore *

Pubblica Amministrazione *

comune sede legale *

CAP sede legale *

indirizzo sede legale *

telefono sede legale (*) fax sede legale (*)

e-mail sede legale (*)

II GEIE

- Nasce con il Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985.
- Scopo del gruppo è facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze.
- Se il gruppo realizza utili, questi verranno divisi tra i membri e tassati di conseguenza. Le sue attività devono collegarsi alle attività economiche dei suoi membri, ma non potranno sostituirle.

segue

- Un GEIE non può impiegare più di 500 persone.
- Può essere formato da persone fisiche o giuridiche che svolgono un'attività industriale, commerciale, artigianale o agricola oppure che forniscono servizi professionali o di altra natura all'interno dell'UE.
- Un GEIE deve avere almeno due membri appartenenti a Stati membri diversi.
- ogni membro del GEIE è solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni del GEIE.

segue

Elementi obbligatori:

- denominazione,
- sede
- oggetto del gruppo,
- nome, il numero e il luogo dove è registrato,
- luogo in cui sono registrati i singoli membri
- durata del gruppo se non è a tempo indeterminato.
- Il contratto dovrà essere depositato presso l'ufficio di registrazione designato da ogni Stato membro. La registrazione conferisce piena capacità giuridica al GEIE in tutta l'UE

- Grazie per l'attenzione